



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali

Dopo il raggiungimento della maturità sessuale, con il loro comportamento (messa in fuga degli altri animali, tentativi di lotta e di monta) i becchi sono fonte di stress e agitazione nelle greggi. Per tale motivo, i capretti maschi vengono castrati se non vengono macellati in giovane età; questa pratica viene soprattutto eseguita nei caprini da latte.

Obbligo di anestesia

La castrazione è un intervento doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art. 16 LPAn). L'intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d'arte gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l'intervento; eseguire l'intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d'igiene, per ridurre le lesioni tissutali e con esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni.

Animali giovani nel proprio gregge

I detentori di animali possono effettuare la castrazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime due settimane di età dei loro animali, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn).

Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni presenti nel colostro.

Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro

I prodotti utilizzati per l'anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regola la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell'effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet).

Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l'utilizzo e le scorte dei medicinali si deve tenere un registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet).

Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza veterinaria

L'attestato di competenza concernente la castrazione dei capretti rispettosa del benessere degli animali ed eseguita a regola d'arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto. L'USAV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.blv.admin.ch > Animali > Detenzione di animali da reddito > Caprini.

Il corso tratta i diversi aspetti dell'intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia. Dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta somministrazione dei medicinali e la preparazione dei capretti all'intervento, nonché di conoscere gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di castrazione praticati a regola d'arte e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l'intervento (cfr. art. 42-44 OFPA).

Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l'intervento in modo corretto, il veterinario dell'effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv. 2 OFPA). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicinali veterinari ed eseguire autonomamente l'intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet).

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPA), legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet)

Art. 4 LPAn

Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 16 LPAn

Interventi su animali

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Art. 32 OPAn

Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

Art. 42 OFPAn Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l'animale e a regola d'arte.

Art. 43 OFPAn Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un'esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 44 OFPAn Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all'anestesia e alla chirurgia.

² L'esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell'animale all'intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicinali veterinari nonché l'esecuzione corretta dell'intervento e la sorveglianza dell'animale.

Art. 42 LATer Prescrizione e dispensazione

¹ Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l'animale o l'effettivo.

² Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

Art. 43 LATer Obbligo di tenere un registro

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare¹ a animali medicinali per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

Art. 8 OMVet Restrizioni nella dispensazione

² I medicinali veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali.

Art. 10 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

¹ Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

² I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all'azienda e al corretto impiego di medicinali veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicinali veterinari anche senza una visita preliminare dell'effettivo.

L'allegato I dell'OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all'art. 10, in particolare concernenti i criteri di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l'obbligo di conservazione.

Art. 11 OMVet

Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati

² Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicinali veterinari in funzione delle dimensioni dell'effettivo, anche per la scorta:

- c. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;

Art. 26 OMVet

Oggetto del registro

Vanno iscritti a registro:

- a. i medicinali veterinari soggetti a prescrizione;
- b. i medicinali veterinari per i quali occorre rispettare un termine d'attesa;

Art. 28 OMVet

Detentori di animali da reddito

¹ I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicinale veterinario registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:

- a. la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
- b. l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c. l'indicazione;
- d. la denominazione commerciale del medicinale veterinario;
- e. la quantità;
- f. i termini d'attesa;
- g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
- h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicinale veterinario.

² Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicinali secondo l'articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:

- a. la data;
- b. la denominazione commerciale;
- c. la quantità in unità di confezioni;
- d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicinale.